

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 17/03/2020

CIRCOLARE N.6/2020

MISURE URGENTI INTRODOTTE PER EMERGENZA COVID-19

Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario

E' prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro sono dispensati:

- dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica;
- dall'osservare gli ordinari termini procedurali.

Deroghe sono previste in ordine alla verifica dei requisiti sulla sussistenza delle causali, sul conteggio dei periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai fini delle durate massime complessive e dei tetti aziendali. Infine, viene previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale.

Il trattamento potrebbe essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Passaggio dalla Cassa Integrazione Straordinaria, o dall'assegno di solidarietà, al trattamento ordinario

Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria o di assegno di solidarietà possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane sospendendo la procedura già in corso.

Cassa integrazione in deroga

È prevista una forma di tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Congedo e indennità baby-sitting

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione anticipata dal datore di lavoro.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Permessi Legge 104/1992

Limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, viene incrementato di ulteriori 12 giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di 3 giorni, coperto da contribuzione figurativa) per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Premio ai lavoratori dipendenti

È disposta l'erogazione di un bonus di 100 euro, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Proroga Versamenti

1) Mini-proroga al 20 Marzo 2020 (per la generalità dei contribuenti)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**.

2) Proroga per contribuenti con ricavi 2019 fino a € 2.000.000,00

Per tali contribuenti le scadenze di versamento comprese tra l'8 Marzo 2020 e il 31 Marzo 2020 sono rinviate al **31 Maggio 2020**; attenzione tale proroga riguarda esclusivamente i versamenti in autoliquidazione, ossia: ritenute alla fonte di lavoro dipendente in qualità di sostituto d'imposta, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL.

Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020.

La proroga non riguarda il versamento delle ritenute operate su redditi o compensi di lavoro autonomo o provvigioni (Irpef 1040) e la tassa annuale libri sociali (per le SRL codice 7085).

3) Proroga per determinate categorie di contribuenti

Per i contribuenti che operano in determinati settori (es. ristorazione, bar, gelaterie, pasticcerie, pub ecc..) i versamenti da effettuare fino al 30 Aprile 2020 sono rinviati al **31 Maggio 2020**; il versamento può essere effettuato anche in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020.

Attenzione tale proroga riguarda esclusivamente i versamenti di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL.

Per questa categoria di contribuenti la proroga non riguarda i versamenti dell'IVA e delle ritenute operate su redditi o compensi di lavoro autonomo o provvigioni (Irpef 1040).

4) Proroga versamenti carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini e di adempimenti fiscali e contributivi

Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione dalle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 ed il 31 Maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono rinviati alla data del **30 Giugno 2020**.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività per le quali non è stata disposta la chiusura dell'attività, (rif. allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Erogazioni liberali COVID-19

Per le erogazioni liberali COVID-19 in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133.

Indennità lavoratori autonomi iscritti all'INPS Artigiani - Commercianti - Gestione Separata

Ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS ed alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

Il Fondo Gasparrini di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 prevede che:

"Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo".

Tale fondo previsto esclusivamente per i lavoratori dipendenti, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, viene esteso anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti. L'ammissione ai benefici del Fondo è subordinata all'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Finanziamenti micro, piccole e medie imprese

E' prevista una moratoria per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza). Inoltre si prevede un potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Slittamento termini svolgimento assemblee societarie

Viene rinviato di due mesi il termine per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019.

Tutte le società di capitali potranno convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle adunanze con modalità telematiche.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA